

Approfondimento

Minori e ndrangheta: il PM di Reggio Calabria indica la strada (Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 29/9/2015, decreto 8/3/2016, decreto 26/4/2016) - Dott. Geremia Casaburi -

I

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA; decreto 26 aprile 2016; Pres. est. Di Bella; Pm c. Z.F.

Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio – Padre aderente alla ndrangheta – Pregiudizio per il minore – Responsabilità genitoriale - Decadenza – Fattispecie (Cod. civ., art. 330)

Va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre di due minori, ancora preadolescenti, il quale- condannato in via definitiva a grave pena detentiva, per reati connessi alla sua appartenenza, in posizione apicale, alla ndrangheta- con la sua scelta di vita e la sua condotta ha determinato un grave e perdurante pregiudizio all'equilibrato e sano sviluppo personale dei figli, e si è rivelato del tutto inidoneo a svolgere adeguatamente la funzione educativa genitoriale (i minori sono stati affidati alla madre, a sua volta condannata in sede penale per reati di criminalità organizzata, ma che ha poi assunto una posizione critica nei confronti delle sue scelte pregresse, e si è costantemente impegnata nella cura dei figli, e coaffidati al servizio sociale territoriale; il Tribunale ha altresì disposto l'inserimento di figli e madre, con esclusione di ogni contatto con il padre e la sua famiglia, pure legata ad ambienti criminali, presso una struttura familiare al di fuori della Calabria) (1)

II

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA; decreto 29 settembre 2015; Pres. est. Di Bella; Pm c. M.G.

Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio – Padre aderente alla ndrangheta – Indottrinamento criminale del figlio minore - Pregiudizio – Responsabilità genitoriale - Decadenza -- Fattispecie (Cod. civ., art. 330)

Va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con decreto d'urgenza inaudita altera parte, il padre di un minore ancora preadolescente, che abbia sistematicamente indottrinato il figlio a disvalori criminali, facendolo assistere ad attività delinquenziali, esponendolo all'uso delle armi e rendendolo edotto degli scopi criminosi della ndrangheta, organizzazione cui appartiene, così abusando della sua funzione genitoriale, e con grave pregiudizio dell'equilibrio psico- fisico del minore stesso (nella specie questi, unitamente ai fratelli più piccoli, è stato affidato in via esclusiva alla madre, collaboratrice di giustizia, e ritenuta idonea, e coaffidato agli organi competenti all'attuazione delle misure e del programma speciale di protezione). (2)

III

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA, decreto 8 marzo 2016, Pres. est. Di Bella

I (1-2) I provvedimenti qui in rassegna del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

(l'estensore ne è il Presidente) sono espressione di un orientamento manifestato, a partire dal 2012, da quell'ufficio, con riferimento alla decadenza o alla limitazione della responsabilità genitoriale degli appartenenti alla *ndrangheta*, la locale organizzazione malavitosa, con conseguente allontanamento dei figli minori dai contesti familiari di origine.

I giudici calabresi pongono l'accento sul pregiudizio per il minore derivante dalla inadeguatezza genitoriale, in primo luogo sotto il profilo della funzione educativa; si tratta infatti di genitori che (nei casi decisi) trasmettono ai figli modelli comportamentali delinquenziali (cui gli stessi finiscono per assuefarsi), e che ne mettono a rischio l'equilibrata crescita psico-fisica, predisponendoli (almeno) a replicare, anche in giovane età, le condotte criminali.

In altri casi il pregiudizio per il figlio deriva, obiettivamente, dalla lunga latitanza del genitore, che in ragione della assenza, ne comporta l'inadempimento dei doveri genitoriali.

Siffatte decisioni – ormai numerose (a quanto consta circa una trentina)- hanno destato il notevole interesse dei media, anche internazionali, ma – stranamente - non (ancora) della dottrina giuridica, e delle stesse riviste giuridiche, anche specializzate.

D'altronde quello in esame è un orientamento che non ha avuto particolare seguito nella giurisprudenza minorile operante negli altri territori infestati dalla criminalità organizzata (mafia, camorra), pur se non manca qualche precedente, cfr infra.

II Trib. Min. Reggio Calabria 26 aprile 2016 in rassegna costituisce un tipico esempio di siffatto orientamento. il padre dichiarato decaduto dalla responsabilità è qui un esponente malavitoso di spicco, che- per la sua scelta di vita- ha già danneggiato figli, ancora in tenera età, pregiudizio destinato a ripercuotersi (in misura anzi crescente) anche nel prevedibile futuro, cfr. massima 1.

L'altro provvedimento in rassegna, Trib. Min. Reggio Calabria 29 settembre 2015, è giunto alla stessa conclusione con riferimento ad una vicenda ancora più grave (quasi paradossale): il padre malavitoso stava addirittura indottrinando il figlio, inculcandogli i disvalori criminali, cui il ragazzo, definito espressamente vittima di un maltrattamento, si era mostrato non insensibile, cfr massima 2. Particolarmente drammatiche – e a loro modo esemplari – le dichiarazioni rese dal minore al Pm ordinario, e valorizzate dal giudice minorile, che ne evidenziano la sicura capacità di discernimento, ma anche la allarmante adesione partecipativa alle scelte di vita paterne (ormai, però, è divenuto a sua volta, come la madre, una sorta di collaboratore di giustizia).

In entrambi casi le madri- pure coinvolte, in varia misura, nella realtà criminale familiare – avevano avuto un atteggiamento ben diverso, sicchè è stato loro confermato l'affidamento della prole (o piuttosto il coaffidamento, con strutture pubbliche, chiamate ad una indispensabile attività di controllo e di supporto); significativo è anche il collocamento al di fuori della Calabria: il condizionamento ambientale, evidentemente, è altrettanto forte (e deleterio) di quello familiare.

A fronte di situazioni tanto gravi, i profili giuridici passano quasi in secondo piano (anche quelli processuali; peraltro, come nel caso del secondo provvedimento in rassegna, la decadenza è pronunciata con decreto *inaudita altera parte*, con contraddittorio differito).

I giudici reggini, comunque, fondano la loro decisione, ex art. 330 c.c., sull'esigenza di tutela dell'interesse superiore del minore, anche alla stregua delle carte sovranazionali vincolanti il nostro Paese.

III Merita un richiamo anche Trib. Min. Reggio Calabria 8 marzo 2016, *Questione giustizia* 2016, edizione on line, con osservazioni di Casabona, che ha dichiarato la decadenza di entrambi i

genitori, perché – sia pure in misura diversa- collegati agli ambienti criminali.

In particolare il padre, esponente di spicco di un clan (e così il nonno: la ndrangheta si caratterizza per vere e proprie “dinastie” criminali), è stato condannato a pesantissime pene detentive (la prima condanna per omicidio era stata pronunciata dal giudice minorile), e ha trascorso circa un decennio in latitanza (stava per essere inserito tra i dieci latitanti più pericolosi).

Da qui la facile previsione che il minore, n. nel a fronte di siffatti modelli educativi, è a sua volta avviato ad un futuro improntato all'illegalità, che potrebbe essere già nell'attualità, atteso che egli è stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 341 bis c.p.

In particolare il giovane ha gravemente offeso la figlia di un testimone di giustizia, bollata come “figlia dell'infame” e ha definito “cani da guardia” alcuni agenti di PS, che la scortavano.

Il Tribunale ha pertanto osservato (richiamando una dichiarazione dell'ufficio di procura) che << il fatto appare espressione immediata e assolutamente convincente della personale adesione del minore ai valori negativi di cui si è detto e vale a confermare, ove fosse ancora necessario, l'efficacia in negativo del sistema educativo su cui si vuole intervenire>>; i genitori, infatti, hanno << palesato gravissime lacune educative, non essendo stati in grado di offrire al figlio minorenni, dei parametri normativi idonei a preservarlo dai rischi connessi alla trasgressione dei valori sociali e morali (e, dunque, legali) condivisi>>.

Beninteso, è ancora precisato, l'obiettivo dell'intervento giudiziario non è quello abbattere sulle figure genitoriali una sorta di stigma sociale quale conseguenza delle vicende giudiziarie, ma soltanto quello di <<affermare che il contesto educativo in cui il minore si trova è, non solo in prospettiva, ma nell'attualità della situazione di vita del ragazzo, decisivo nella produzione di marcate distorsioni preoccupanti e di rilevanza tale da compromettere, se non contrastate, in modo decisivo il suo sviluppo>>.

Dichiarati i genitori decaduti dalla responsabilità, il giovane- cui è stato designato un curatore speciale- è stato affidato al servizio sociale e alla unità sanitaria locale competente, per la necessaria attività di assistenza, vigilanza e costante sostegno psicologico (in ragione delle sue condotte irregolari sono state anche adottate le misure amministrative di cui all'art. 25 r.d.l. 1404/1934).

Inoltre, anche in questo caso, << L'insufficienza delle risorse familiari e del nucleo parentale anche allargato, intraneo alla criminalità organizzata del luogo e, comunque, portatore di valori culturali non adeguati, impone poi un temporaneo allontanamento del giovane C. Tale soluzione appare necessaria per fornire al medesimo una seria alternativa culturale e evitare il rischio, ineluttabile alla luce dei gravi elementi emersi, di una sua definitiva strutturazione criminale. In merito, l'influenza negativa della famiglia di appartenenza e il forte timore indotto nella comunità locale, come evidenziato nei provvedimenti giudiziari in atti, suggeriscono di individuare le risorse necessarie al recupero del giovane in un contesto diverso da quello, facilmente raggiungibile e suggestionabile, della Regione Calabria. Pertanto, deve disporsi l'inserimento del C. in una struttura comunitaria da reperirsi al di fuori della Regione Calabria, da individuarsi tra quelle aventi in organico figure professionali “attrezzate” a fronteggiare le problematiche specifiche di cui il giovane è portatore.>>.

A quanto consta, i giudici di appello hanno in larga misura confermato precedenti provvedimenti in termini con quelli qui in esame, mentre la Cassazione non ha ancora avuto modo di intervenire.

Per un precedente, sostanzialmente in termini, cfr. Trib. min. Bari, 17 gennaio 2007, *Fam. e minori*, 2007, n. 8, 16.

Infine, in generale sulla responsabilità genitoriale, cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1746, *Foro It.*, 2016, I, 811

IV I provvedimenti in rassegna – e gli altri in materia – sono stati adottati alla stregua di un protocollo d'intesa tra tutti gli uffici giudiziari del distretto di Reggio Calabria, sottoscritto il 21 marzo 2013 e rinvenibile sul sito internet del tribunale dei minorenni di quella città, che appunto concerne anche i <<procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati per reati di cui all'art. 51 comma ter bis c.p.p. e altro>>, in ragione delle <<significative assenze educative (per detenzione o latitanza) di determinati soggetti, la connivenza dei loro congiunti e la trasmissione di modelli culturali deteriori ai figli minori – i quali sono spesso coinvolti in attività illecite o, comunque, costretti a subire un pesante condizionamento di vita, con grave ripercussione sul loro sviluppo psico-fisico>>.

In estrema sintesi, è stato previsto l'avvio di procedimenti civili minorili in parallelo o in esito a quelli penali, con conseguente raccordo informativo tra tutti gli uffici interessati (procure e giudice minorile).

Gli interventi previsti, da adottare nei casi di riscontrato pregiudizio, concernenti in primo luogo l'adozione di provvedimenti di limitazione o di decadenza della responsabilità genitoriale (anche con affidamento etero-familiare), hanno l'obiettivo << di fornire ai minori coinvolti adeguate tutele e, nel contempo, offrire loro percorsi formativi e culturali funzionali ad una regolare crescita psico-fisica, con l'ulteriore finalità di evitare la definitiva strutturazione criminale>>.

E' anche prevista la facoltà, per il giudice minorile, di impartire ai genitori e a minori interessati le prescrizioni volte al recupero sociale e delle competenze educative, la cui inosservanza può essere sanzionata (sic) con l'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale.

V Si accennava prima allo scarso (ed incomprensibile) disinteresse della dottrina per le problematiche qui in esame.

Tuttavia vi sono delle recentissime eccezioni.

Va richiamato, in particolare, Di Bella, *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo*, di prossima pubblicazione su *Minori e giust.*; l'autore è, come accennato, il presidente del tribunale dei minorenni di Reggio Calabria ed estensore dei provvedimenti in rassegna, sicchè lo scritto in parola – attento anche ai profili umani- costituisce una sorta di "interpretazione autentica" degli stessi.

L'obiettivo perseguito, chiarisce quindi il magistrato calabrese è che – a fronte della gravissima inadeguatezza genitoriale (ma dello stesso ambiente di vita nel suo complesso)- attraverso i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità, e soprattutto l'allontanamento dalla Calabria, si vuole dare a quei giovani << la chance di sperimentare orizzonti sociali, culturali e psicologici alternativi al contesto di provenienza, funzionali ad evitarne la (definitiva) strutturazione criminale... In altri termini, l'obiettivo ultimo è quello di operare le infiltrazioni culturali necessarie per rendere tali giovani "liberi di scegliere" il loro destino, affrancandosi dalle orme parentali.>>.

I risultati già realizzati, in effetti, appaiono incoraggianti (scolarizzazione; integrazione sociale),

anche grazie ad una indispensabile opera di sopporto (purtroppo fondata soprattutto sul volontariato).

Fondamentale è però Casabona, *Pedagogia dell'odio e funzione educativa dei genitori. Uno studio di diritto comparato su mafia e radicalizzazione jihadista*, Milano, 2016 (consultato in bozze grazie alla cortesia dell'autore), la prima ricognizione organica del fenomeno affrontato, nel nostro Paese, dai giudici reggini, in una prospettiva anche europea.

Una scelta di vita

Miguel de Unamuno, il grande pensatore (e tanto altro) spagnolo del XX secolo, nel celebre intervento alla Università di Salamanca, di cui era Rettore che segnò la fine della sua vita pubblica (morendo egli dopo pochi giorni) esclamò "Viva la vita!", così replicando a chi andava gridando "Viva la morte!", motto - a suo avviso - *necrofilo* ed *insensato* (erano i giorni terribili della guerra civile: Unamuno, in un primo momento, aveva aderito alla rivolta).

La lettura dei provvedimenti qui in rassegna di un tribunale di frontiera, quello dei minorenni di Reggio Calabria - indipendentemente dai profili strettamente giuridici (che non è opportuno valutare, essendo entrambi ancora sub iudice) - mi hanno riportato alla mente quel lontano e luminoso episodio.

Questo perché qualche opinionista (non giurista), anche di fama, anche su pubblicazioni prestigiose ha paventato, commentando l'orientamento che essi esprimono, pericolose discriminazioni, deportazioni di minori (anzi, confische di figli) proprie di certi regimi totalitari, addirittura l'etica di stato.

In realtà i giudici reggini - pressoché isolati nel panorama nazionale (almeno sotto il profilo della continuità degli interventi) si sono occupati degli ultimi degli ultimi, per i quali ben pochi esprimono anche solo una astratta pietas: i figli di mafia, vittime dei loro genitori e delle loro famiglie, e futuri carnefici (anche dei loro figli).

La ndrangheta, si è detto, si eredita, prima ancora che si sceglie (ma è così, ritengo, anche per altre realtà criminali).

Le vicende narrate dalle due decisioni qui in esame sono assolutamente sconcertanti, e davvero si fatica a credere che si svolgono ai nostri giorni, in una regione del nostro Paese (cui, tanti secoli fa, ha dato il nome): davvero non deve aggiungersi una sola parola di commento.

Dispiace allora semmai il silenzio assordante (tanto per ricorrere ad un ossimoro tanto diffuso) degli operatori giuridici anche specializzati (eppure mai come in questo periodo il diritto dei minori è "di moda"; ma evidentemente con riferimento ad altri ambiti, nella realtà meno sconvolgenti).

I provvedimenti in parola, in ultima analisi, a fronte di genitori assolutamente incapaci di trasmettere un minimo di valori degni del vivere civile, hanno inteso spezzare quel nefasto legame ereditario tra generazioni.

La prospettiva per quei bambini, per quei giovani (e per molti di loro si tratta già di realtà) è il crimine, la prigione, la morte (propria ed altrui).

Si è voluto loro offrire (con i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale e l'allontanamento dal contesto di vita originario), come espressamente enunciato, una chance, la possibilità di conoscere mondi diversi e migliori: si tratta allora di una offerta, e di una scelta, di vita.

Dott. Geremia Casaburi

Giudice della Corte d'Appello di Napoli

Socio Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia